

TRASMESSA VIA PEC

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	finanza.locale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 502 fax + 39 0432 555 578 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Ai Comuni

Alle Province

Udine, 11 gennaio 2013

Alle Comunità montane

Alle Unioni dei Comuni

Alla Comunità collinare del Friuli

LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
SEDE

oggetto: Legge regionale finanziaria per l'anno 2013. Seconda comunicazione.
Illustrazione generale norme di interesse degli enti locali.

Come già anticipato con la precedente nota prot. pers-DOP-2012-40079-P, il Consiglio regionale, nella seduta del 18 dicembre 2012, ha approvato la legge finanziaria per l'anno 2013.

La **legge regionale n. 27 del 31 dicembre 2012** è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 del 7 gennaio 2013 al BUR n. 1 del 2 gennaio 2013.

Nel rinviare alla lettura dell'intero testo normativo, si illustrano di seguito, alcune delle novità contenute negli **articoli 10** (*Sussidiarietà e devoluzione*) e **14** (*Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili*).

Si evidenzia, da subito, che:

a) l'**articolo 10** contiene anche disposizioni di carattere finanziario non attribuite alla gestione dello scrivente Servizio e che, pertanto, non saranno richiamate nella presente nota;

b) l'**articolo 14** contiene rilevanti novità in materia di disciplina del **patto di stabilità** per gli enti locali della Regione che verranno illustrate in una successiva nota.

Gli argomenti sono raccolti per ambito di materia secondo i seguenti paragrafi:

- 1. Compartecipazioni spettanti agli enti locali**
- 2. Trasferimento ordinario alle Province**
- 3. Trasferimento ordinario ai Comuni e compensazione maggior gettito IMU 2012**
- 4. Fondo ai Comuni per il personale transitato in mobilità dall'Ente Ferrovie dello Stato**
- 5. Fondo per il personale in aspettativa sindacale retribuita**
- 6. Fondo per i comuni "turistici"**
- 7. Trasferimento ordinario alle Comunità montane**
- 8. Fondo per il personale del comparto unico**
- 9. Fondo per l'associazionismo sovracomunale di Unioni, Associazioni intercomunali e per i Comuni risultanti da fusione**
- 10. Fondi per funzioni conferite agli enti locali**
- 11. Finanziamento della scuola di formazione della funzione pubblica**
- 12. Gestione gettito IMU 2012**
- 13. Gestione gettito IMU 2013**
- 14. Gestione gettito TARES**
- 15. Assegnazione minor gettito addizionale comunale e provinciale sul consumo di energia elettrica**
- 16. Altre disposizioni di carattere generale dell'articolo 10**
- 17. Nuova disciplina in materia di bilanci e rendiconti degli enti locali**
- 18. Altre norme contabili**
- 19. Modifiche alla legge regionale 1/2006**
- 20. Norme in materia di amministratori delle Unioni**

Si coglie l'occasione per ricordare che sul portale Sistema delle autonomie locali (<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/>), nella sezione *Finanza locale*, sono inserite le leggi finanziarie regionali di interesse per le autonomie locali, le circolari in materia, le banche dati dei trasferimenti agli enti locali¹.

* * *

¹ Dal Portale è altresì possibile visualizzare gli studi e supporti di analisi relativi alla finanza locale predisposti dal Servizio finanza locale. Gli studi sono dei brevi approfondimenti monografici, con valutazioni e commenti, di alcuni specifici ambiti finanziari degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. I supporti di analisi sono documenti di sintesi, che presentano in un'ottica comparativa dati statistici, finanziari ed economici relativi alla finanza locale del Friuli Venezia Giulia.

1. Compartecipazioni spettanti agli enti locali (art. 10, commi 2-4)

Per l'anno 2013 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, nella misura di **370.592.212,88 euro**, incrementate dell'assegnazione straordinaria di **36.086.462,44 euro**, per un totale di **406.678.675,32 euro**.

Tale importo complessivo è ridotto di 20 milioni di euro, accantonati in apposito capitolo per l'anno 2013 in relazione alle previsioni statali di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), che hanno istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)².

L'importo complessivo da assegnare a favore del sistema delle autonomie locali, pertanto, è rideterminato in **386.678.675,32 euro**.

Come ogni anno, la quantificazione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali è determinato, nella legge finanziaria, in via provvisoria. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi sarà accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.

2. Trasferimento ordinario alle Province (art. 10, commi 6-7)

Per l'anno 2013 il fondo per il trasferimento ordinario spettante alle Province è quantificato in **32.462.164,70 euro**, da ripartire in misura proporzionale alle assegnazioni ordinarie attribuite alle Province, per l'anno 2012 (ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale 18/2011).

L'assegnazione è erogata in **tre rate** con le seguenti modalità e tempistica (compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale):

- la prima rata, pari al 30 per cento, dello spettante è erogata entro il 15 aprile 2013;
- la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 31 luglio 2013;
- la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2013.

² Sul punto si veda l'approfondimento al paragrafo 14.

3. Trasferimento ordinario ai Comuni (art. 10, commi 8-10 e comma 31) e compensazione maggior gettito IMU 2012

Lo stanziamento complessivo per il trasferimento ordinario spettante ai Comuni per l'anno 2013 ammonta a **273.182.842,87 euro**, così suddiviso:

- a) 92.814.176,82 euro a favore dei Comuni capoluogo di provincia;
- b) 100.391.806,32 euro a favore dei Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti³;
- c) 79.976.859,73 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti⁴.

Le assegnazioni sopra indicate alle lettere da a) a c) sono ripartite in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2011 (ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 22/2010).

Il trasferimento ordinario è assegnato con le seguenti modalità e tempi (compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale):

- a) per i Comuni capoluogo di provincia, in tre rate: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 aprile 2013, la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro il 31 luglio 2013, la terza, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2013;
- b) per gli altri Comuni in due rate: la prima rata, pari al 70 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 aprile 2013, la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2013.

Per i Comuni che presentano una differenza positiva di gettito IMU presunta per l'anno 2012 rispetto a quanto accertato di ICI 2011 e trasferimento compensativo ICI prima casa per l'anno 2011 (desumibile dall'allegato c) della deliberazione della Giunta regionale del 28 novembre 2012, n. 2065), in sede di liquidazione della prima rata verrà operato il recupero di tale maggior gettito con mandato a favore dei Comuni e contestuale riversale d'incasso a favore del bilancio regionale.

4. Fondo ai Comuni per il personale transitato in mobilità dall'Ente Ferrovie dello Stato (art. 10, comma 11)

Per l'anno 2013 è previsto un fondo di **180.000 euro** a favore dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato.

Le risorse sono assegnate in unica soluzione entro il 31 agosto 2013 in misura pari agli oneri pagati nel 2012 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello

³ Il riferimento demografico è determinato in base ai dati relativi alla popolazione residente contenuti nell'annuario statistico "Regione in cifre 2011".

⁴ Il riferimento demografico è determinato in base ai dati relativi alla popolazione residente contenuti nell'annuario statistico "Regione in cifre 2011".

stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale.

La domanda di assegnazione del fondo deve pervenire allo scrivente Servizio entro il 31 marzo 2013 e indicare:

- a) il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato;
- b) l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2012 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2012, al netto della quota di perequazione a carico della Regione.

5. Fondo per il personale in aspettativa sindacale retribuita (art. 10, commi 12 - 14 e comma 65)

5.1 Stanziamento per l'anno 2013

Per l'anno 2013 è previsto un fondo di **120.000 euro** a favore dei soli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2013.

Le risorse sono assegnate in unica soluzione entro il 31 agosto 2013 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2013 dichiarati dagli enti predetti; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

Entro il 31 marzo 2013 gli enti interessati presentano domanda allo scrivente Servizio, indicando per l'anno 2013 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.

Gli enti beneficiari del riparto rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2014 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2013 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)⁵.

5.2 Rendicontazione oneri riparto 2012

Si richiama l'attenzione degli enti locali beneficiari del riparto del fondo stanziato nell'anno 2012 per la compensazione degli oneri per il personale in aspettativa sindacale retribuita sulla previsione di cui al comma 65 dell'articolo 10 in esame.

La norma prevede che "Gli enti beneficiari del riparto di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 18/2011, rendicontano l'assegnazione ricevuta ai sensi del medesimo articolo 13, comma 11, lettera b), presentando entro il 31 marzo 2013 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2012 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di

⁵ Il citato comma 2 bis dell'articolo 56 della legge regionale 7/2000 prevede in relazione ai crediti di modico valore, la rinuncia dell'Amministrazione regionale al recupero dei diritti di credito derivanti dal mancato utilizzo degli incentivi concessi agli enti locali, qualora l'importo non superi i mille euro.

perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2012. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 7/2000".

6. Fondo per i comuni "turistici" (art. 10, comma 15)

Per l'anno 2013 è previsto un fondo di **600.000 euro** a favore dei Comuni turistici e a quelli con poli sciistici che hanno beneficiato nel 2012 del riparto di cui all'articolo 13, comma 7, lettera c), della legge regionale 18/2011, da assegnare d'ufficio e in unica soluzione entro il 31 agosto 2013 a titolo di trasferimento corrente e indistinto per il finanziamento generale del bilancio.

L'assegnazione è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione erogata nell'anno 2012, ai sensi del citato articolo 13, comma 7, lettera c), della legge regionale 18/2011.

7. Trasferimento ordinario alle Comunità montane (art. 10, commi 16 -18)

Nelle more dell'attuazione della legge regionale 14/2011 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), alle Comunità montane è attribuito un fondo di **5.554.762,66 euro**, quale trasferimento ordinario annuale, in misura proporzionale alle assegnazioni ordinarie attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2012 (ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale 18/2011).

L'importo è assegnato in unica soluzione entro il 31 marzo 2013 (compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale).

Gli amministratori temporanei delle Comunità montane possono impegnare nel primo semestre del 2013 un importo non superiore al 50 per cento di tale assegnazione

A integrazione dell'assegnazione in esame, in via transitoria per l'anno 2013 fino alla piena operatività delle Unioni montane e alla definizione dei trasferimenti ordinari alle stesse spettanti, i Comuni facenti parte di Unione montana trasferiscono al nuovo ente locale, qualora costituito nell'anno 2013, una parte dei trasferimenti ordinari 2013 in relazione alle funzioni effettivamente assegnate all'Unione montana diverse da quelle volontariamente delegate a tale ente.

Si richiama l'attenzione sulla previsione contenuta all'articolo 22 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (legge di manutenzione) che così prevede *"ove la pubblicazione degli statuti intervenga entro il 30 giugno 2013, l'Unione montana è costituita a decorrere dall'1 luglio 2013"*.

8. Fondo per il personale del comparto unico (art. 10, comma 21)

Per l'anno 2013 i tradizionali due fondi per il concorso degli enti locali all'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego sono stati unificati in unico stanziamento.

Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di **32.788.905,09 euro**, da ripartire in unica soluzione entro il 31 maggio 2013 (compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari

definiti in ambito regionale), in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2012, per il medesimo concorso (ai sensi dell'articolo 13, commi 20 e 21, della legge regionale 18/2011).

Per l'anno 2013 non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 10, comma 31, della legge regionale 14/2012⁶.

9. Fondo per l'associazionismo sovracomunale di Unioni, Associazioni intercomunali e per i Comuni risultanti da fusione (art. 10, comma 23)

Anche per l'anno 2013 è previsto un fondo per l'esercizio coordinato di funzioni, per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione.

Lo stanziamento, pari a **5 milioni** di euro, sarà assegnato entro il 15 novembre 2013, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle Unioni di Comuni, alle Unioni montane, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006.

Si coglie l'occasione per rammentare che:

- a) **entro il 15 febbraio 2013** dovranno pervenire allo scrivente Servizio i modelli B e C per la verifica delle funzioni finanziate nel 2012 (i modelli sono scaricabili in formato word dall'apposito applicativo informatico "Forme associative" al quale si accede dall'area riservata del Portale Autonomie locali);
- b) entro il **15 febbraio 2013** dovrà essere trasmessa la scheda di ricognizione delle forme associative esistenti;
- c) le domande di incentivo per l'anno 2013 dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale del Piano di valorizzazione territoriale 2013.

10. Fondi per funzioni conferite agli enti locali (art. 10, commi 25-28)

- 1) Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), è previsto, per l'anno 2013, un fondo di **12.550.000 euro** da assegnare agli enti succitati entro il 31 maggio 2013. Il riparto è disposto in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2012 per le medesime finalità (ai sensi dell'articolo 13, comma 23, della legge regionale 18/2011).

⁶ Il testo dell'articolo 10, comma 31 è il seguente: "31. A decorrere dall'anno 2012 gli enti locali trasmettono alla competente Direzione regionale in materia di autonomie locali i dati previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2010, n. 0182/Pres. (Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore delle Province, dei Comuni, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli delle assegnazioni di fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego (di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13), entro il termine del 20 luglio di ogni anno".

- 2) Per il finanziamento delle funzioni conferite alle Province in materia di politiche del lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è previsto, per l'anno 2013, un fondo di **9.331.208,59 euro**, da ripartire entro il 30 settembre 2013:
 - a) per 7.703.560,59 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005;
 - b) per 1.627.648 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'articolo 13, comma 25, lettera b), della legge regionale 18/2011, per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.
- 3) Per il finanziamento degli oneri relativi al personale trasferito agli enti locali, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, è previsto per l'anno 2013 un fondo di 699.016,14 euro, da ripartire entro il 31 maggio 2013 in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.

11. Finanziamento della scuola di formazione della funzione pubblica (art. 10 comma 30)

L'attività della Scuola di formazione della funzione pubblica è finanziata, per l'anno 2013, per **1 milione di euro**, a valere sulle assegnazioni complessive spettanti agli enti locali, come quantificate al paragrafo 1.

12. Gestione gettito IMU 2012 (art. 10 commi 31-32)

Come già anticipato al paragrafo 3, a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), a far data dall'entrata in vigore dello stesso, l'Amministrazione regionale provvede al recupero a favore del bilancio regionale del maggior gettito relativo all'imposta municipale propria (IMU) del 2012, ad aliquota standard, desumibile dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 16, della legge regionale 14/2012, anche operando compensazioni ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 7/2000.

La legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013 potrà stabilire, in relazione alle risorse disponibili, la tempistica e le modalità di certificazione dei dati definitivi relativi al gettito IMU 2012, nonché le modalità per gli eventuali conseguenti conguagli positivi o negativi.

13. Gestione gettito IMU 2013 (art. 10 commi 33-40)

Per l'anno 2013, la disposizione di cui all'articolo 10, comma 49, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (che prevede il riparto delle risorse statali versate al bilancio regionale a

titolo di compensazione gettiti ex ICI prima casa) è sospesa. Le risorse statali a essa connesse sono assegnate con le modalità di seguito indicate in riferimento al gettito dell'Imposta municipale propria.

In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i comuni del territorio nazionale l'IMU e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sulle risorse ex ICI prima casa.

Per le finalità suddette la Giunta regionale, con deliberazione e in relazione ai dati comunicati dal Ministero individua la quota di gettito IMU 2013 di ciascun Comune della Regione, la quota delle risorse derivanti dal fondo statale "ex ICI prima casa" 2013 a favore di ciascun Comune e gli importi complessivi da assicurare per l'anno 2013, rispettivamente, a favore del bilancio statale e a favore di quello regionale.

In caso di insufficienza delle risorse statali "ex ICI prima casa", alla copertura del dovuto, con legge di assestamento del bilancio per l'anno 2013 sono definite le modalità per il recupero, a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni, della parte non coperta da assicurare al bilancio statale e a quello regionale.

Sarà cura del Servizio integrare, con successiva nota, le presenti informazioni, anche in base agli sviluppi dei rapporti con la Ragioneria della Regione e con gli organi e uffici dello Stato.

14. Gestione gettito TARES (art. 10 commi 41-45)

In relazione alle previsioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 201/2011, che ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e in particolare alle previsioni di cui al comma 13 bis del medesimo articolo 14, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale del maggior gettito relativo al 2013 dei Comuni ricadenti nel proprio territorio connesso al suddetto nuovo tributo.

La Giunta regionale, con deliberazione e in relazione ai dati elaborati e comunicati dal Ministero competente, prende atto della quota di maggior gettito TARES 2013 di ciascun Comune della Regione.

Le risorse accantonate in via preventiva, pari a 20 milioni di euro (vedasi paragrafo 1.), sono ripartite entro il 30 novembre 2013 a favore dei Comuni, in misura proporzionale al trasferimento ordinario spettante per il 2013, assicurando al bilancio regionale il recupero dell'importo del gettito TARES quantificato per ciascun Comune dalla succitata deliberazione.

In caso di incapienza alla copertura del maggior gettito TARES 2013, con legge di assestamento del bilancio per l'anno 2013 saranno definite le modalità per il recupero, a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni, della parte non coperta da versare allo Stato.

Sarà cura del Servizio integrare, con successiva nota, le presenti informazioni, anche in base agli sviluppi dei rapporti con la Ragioneria della Regione e con gli organi e uffici dello Stato.

15. Assegnazione minor gettito addizionale comunale e provinciale sul consumo di energia elettrica

L'articolo 10, comma 7, della legge regionale 14/2012 autorizza l'Amministrazione regionale ad assegnare ai Comuni e alle Province le quote di minor gettito conseguente all'abrogazione delle addizionali comunali e provinciali sul consumo di energia elettrica, disposta dall'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legge 16/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 44/2012.

Il riparto è disposto sulla base della media del gettito accertato dell'addizionale relativo agli anni 2009-2011, risultante dai certificati di conto di bilancio dei singoli enti ed è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il primo semestre di ogni anno, in relazione all'ammontare delle risorse disponibili, fino a concorrenza del dovuto.

Il comma 46 dell'articolo 10 in esame ha modificato questa normativa aggiungendo una priorità nel riparto a favore delle Province.

Per l'assegnazione dei gettiti in argomento è previsto uno stanziamento di **30 milioni di euro** per l'anno 2013.

16. Altre disposizioni di carattere generale dell'articolo 10

A) Normativa ASTER (art. 10, comma 47)

La Giunta regionale, con deliberazione, individua gli enti che succedono alla Comunità montana in relazione agli accordi quadro stipulati per la gestione dei fondi finanziati negli anni dal 2006 al 2008 a valere su risorse ASTER e ancora in essere.

B) Finanziamento a favore del Comune di Tolmezzo (art. 10, comma 48)

L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo un fondo di **300.000 euro**, a titolo di sostegno per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate dal Comune medesimo, previa domanda dell'ente, indicante gli oneri presunti per l'anno 2013, da presentare entro il 31 marzo 2013 allo scrivente Servizio.

L'assegnazione è liquidata, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, per il 50 per cento in via anticipata entro il 31 maggio 2013, e per il restante 50 per cento alla presentazione della rendicontazione predisposta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

C) Modifica normativa finanziamento agevolato mutui cassa Depositi e Prestiti (art. 10, comma 83)

In relazione al finanziamento agevolato di mutui con la Cassa depositi prestiti a favore di Comuni e Province di cui all'articolo 3, commi 37-46, della legge regionale 26 febbraio

2001, n. 4, al fine di favorire la riduzione del debito delle Pubbliche Amministrazioni, l'articolo in esame sostituisce la precedente disposizione prevedendo che: *"la rinuncia al mutuo ad avvenuta erogazione o l'anticipata estinzione del medesimo **non comportano per l'Ente locale l'obbligo di restituzione alla Regione del beneficio fruito** qualora, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, l'Ente locale attesti che il suddetto beneficio è stato utilizzato per l'opera oggetto del finanziamento. La Giunta regionale prende atto dell'attestazione dell'Ente locale e adotta le determinazioni necessarie. Gli eventuali oneri conseguenti all'estinzione o alla rinuncia, come quantificati dalla Cassa depositi e prestiti, restano a esclusivo carico dell'Ente locale"*.

D) Disposizioni integrative in materia di assegnazioni finanziarie (art. 10, comma 84)

Si richiama l'attenzione sulla previsione di cui al comma 84, dell'articolo 10 in esame, che così specifica:

*"Entro il 31 marzo 2013 la Regione può adottare per i Comuni del proprio territorio **disposizioni integrative o modificative in materia di assegnazioni finanziarie per il 2013** in relazione a intervenute modifiche della normativa statale sulle imposte locali"*.

La disposizione è finalizzata – tra l'altro - a permettere un intervento legislativo regionale successivo – qualora necessario - a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge statale di stabilità alla disciplina concernente l'IMU.

17. Nuova disciplina in materia di bilanci e rendiconti degli enti locali (art. 14, commi 28-32)

L'articolo 14 contiene nuove disposizioni (alcune di carattere generale, altre di carattere transitorio per il solo anno corrente e riferite solo a Comuni e Province) in materia di approvazione di documenti contabili degli enti locali, nonché di approvazione di provvedimenti in materia tributaria e tariffaria (con particolare riferimento alla tempistica).

In particolare:

- 1) È prevista l'integrazione delle disposizioni generali di cui all'articolo 44 della legge regionale 1/2006, con la previsione che **la mancata approvazione del rendiconto di gestione** entro il termine fissato e la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio sono equiparate ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comportano le medesime conseguenze. Pertanto, nel caso di non rispetto dei termini di legge, e previa diffida, secondo le procedure vigenti per l'approvazione dei bilanci di previsione, si potrà giungere fino alla nomina di un commissario *ad acta* per l'adozione di tali atti e successivamente al commissariamento dell'ente.
- 2) **In via straordinaria per l'anno 2013** i Comuni e le Province della Regione deliberano il **bilancio di previsione** entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce (ai sensi del comma 6, dell'articolo 14 in esame) l'entità del concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Importante novità è rappresentata anche dalla circostanza che tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto

dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

- 3) **In via straordinaria per l'anno 2013** i Comuni e le Province della Regione deliberano il **rendiconto di gestione** entro il 31 maggio 2013. Anche in questo caso, tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
- 4) Gli enti locali della Regione adottano i **provvedimenti in materia tributaria e tariffaria** prima dell'adozione del bilancio. Questi provvedimenti hanno effetto dall'esercizio successivo se:
 - o deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
 - o deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio.
- 5) Gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:
 - o alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
 - o ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

18. Altre norme contabili (art. 14, comma 38)

E' stato abrogato il comma 25 dell'articolo 18 della legge regionale 18/2011 che prevedeva che, per gli anni 2013 e 2014, i comuni della Regione potessero utilizzare i **proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni** previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche interamente per il finanziamento di spese correnti.

19. Modifiche alla legge regionale 1/2006 (art. 14, commi 34-35)

- 1) Ai fini del coordinamento tra le previsioni in materia di associazionismo sovracomunale di cui alla legge 1/2006 e la disciplina in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale l'articolo in esame aggiunge all'articolo 27 della legge regionale 1/2006 il seguente comma:

<<4 bis. Ai fini della determinazione dell'incentivo ordinario annuale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), le convenzioni per la gestione in forma sovracomunale stipulate tra comuni facenti parte di una stessa Associazione intercomunale con le modalità e i vincoli previsti dalla legge regionale 19 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) sono equiparate a convenzione attuativa di cui all'articolo 22.>>.

- 2) Per incentivare la fusione dei comuni sono introdotte le seguenti disposizioni integrative dell'articolo 28 della succitata legge regionale 1/2006:

<<3 bis. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono assegnazioni finanziarie a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro

concessione, criteri preferenziali per gli interventi o la realizzazione di opere pubbliche da parte di Comuni risultanti da fusione.

3 ter. I criteri di riparto dei trasferimenti ordinari dei Comuni prevedono specifici parametri atti a valorizzare in modo peculiare i Comuni risultanti da fusione.>>.

20. Norme in materia di amministratori delle Unioni (art. 14, comma 36)

Agli amministratori delle Unioni montane di cui alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), e delle Unioni di comuni di cui all'articolo 22 della legge regionale 1/2006 non sono attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti di qualsiasi forma a decorrere dall'1 gennaio 2013.

* * *

Come anticipato nelle premesse, con successiva nota illustrativa, saranno presentati i contenuti innovativi della disciplina del **patto di stabilità per gli enti locali** della Regione, introdotti dall'**articolo 14** della legge regionale 27/2012.

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento. A tal fine si riportano, nell'allegato schema, i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail dei dipendenti assegnati.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Finanza locale
dott. Salvatore Campo

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)

Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme Servizio finanza locale

UDINE - Via Sabbadini, 31
fax: 0432 555578, 0432 555143
e-mail: finanza.locale@regione.fvg.it

Servizio finanza locale	Nominativo	Telefono	e-mail
Direttore del Servizio	CAMPO Salvatore	0432 - 555558	salvatore.campo@regione.fvg.it
Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali			
Coordinatore	DEPIERI Angela	0432 - 555454	angela.depieri@regione.fvg.it
	COMINO Elisa	0432 - 555466	elisa.comino@regione.fvg.it
	MELON Alessandra	0432 - 555515	alessandra.melon@regione.fvg.it
	PAOLINI Elena	0432 - 555593	elena.paolini@regione.fvg.it
	PIOVESAN Sandra	0432 - 555519	sandra.piovesan@regione.fvg.it
	ZULIANI Laura	0432 - 555451	laura.zuliani@regione.fvg.it
Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori			
Responsabile	MOSENTA Alessandra	0432 - 555139	alessandra.mossenta@regione.fvg.it
	BATTISTON Andrea	0432 - 555267	andrea.battiston@regione.fvg.it
	FALESCHINI Raffaella	0432 - 555505	raffaella.faleschini@regione.fvg.it
	GERMANO Alberto	0432 - 555762	alberto.germano@regione.fvg.it
	MINISINI Donatella	0432 - 555595	donatella.minisini@regione.fvg.it
Posizione Organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale			
Responsabile	PARDINI Marcella	0432 - 555554	marcella.pardini@regione.fvg.it
	BASSO Tiziana	0432 - 555502	tiziana.basso@regione.fvg.it
	CECCONI Oriana	0432 - 555039	oriana.cecconi@regione.fvg.it
	CHIABUDINI Gabriella	0432 - 555537	gabriella.chiabudini@regione.fvg.it
	LIZZI Carla	0432 - 555516	carla.lizzi@regione.fvg.it
	MEDEOT Luana	0432 - 555459	luana.medeot@regione.fvg.it
	TESTONI Laura	0432 - 555583	laura.testoni@regione.fvg.it